

Comune di  
Marcallo con Casone

*PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE  
RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI*

**Approvato dal Consiglio Comunale  
nella seduta del 25.11.2004  
con deliberazione n° 57**

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 - Aspetti di carattere generale**

Il presente piano fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale in materia e degli indirizzi emanati dalla regione Lombardia e, per quanto non previsto nei predetti provvedimenti, si applica la disciplina del commercio al dettaglio.

Il piano è basato sulla rilevazione della consistenza dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.

### **Art. 2 - Obiettivi**

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, il presente piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e di periodici si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del piano stesso:

1. articolazione razionale della rete distributiva sul territorio del Comune, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
2. incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti;
3. contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

Il piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

### **Art. 4 - Definizioni giuridiche**

Al fine di una corretta interpretazione delle norme contenute nel presente piano di localizzazione si riportano le seguenti definizioni:

Punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente piano di localizzazione e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, L. 416/81.

Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001, nonché il caso dei comuni montani o con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nei quali sia presente una unica rivendita esclusiva di giornali e riviste.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

Punti di vendita non esclusivi: esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta alle seguenti attività:

- a) Rivendite generi di monopolio;
- b) Distributori stradali di carburanti per autotrazione con area di servizio pari o superiore a 1500 mq.;
- c) Esercizi di somministrazione di sole bevande (bar); sono esclusi gli esercizi dove si somministrano pasti;
- d) Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mq.;
- e) Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq.;
- f) Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione;

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

Superficie di vendita: indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce. Rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.

Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratori e comunque tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.

Giornale: ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è

possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro.

Quotidiano: è sinonimo di "giornale quotidiano".

Rivista: ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".

Periodico: la dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, cioè a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

Libro: è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, per tanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo.

La periodicità e l'identità di formato, di stampa, di prezzo, ecc., con cui vengono presentati al pubblico e che accomunano tra loro, in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana, sono caratteristiche puramente esteriori, nient'affatto connesse con la intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o periodici.

Prodotto equiparato al libro: come il libro è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non legata alle contingenze della cronaca e differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

## CAPO II - AUTORIZZAZIONI

### **Art. 5 - Requisiti soggettivi**

L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare.

In caso di persone giuridiche, il possesso dei requisiti richiesto con riferimento a tutti i soggetti concorrenti (amministratori e soci).

### **Art. 6 - Autorizzazione punto di vendita esclusivo**

L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile Ufficio Commercio, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente piano compilato in ogni sua parte e vale anche ai fini della comunicazione per la vendita di pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la domanda deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione per l'apertura di un chiosco si intende presentata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'occupazione del suolo pubblico sia per l'autorizzazione urbanistico - edilizia di installazione del chiosco. A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco.

L'autorizzazione sarà in tal caso rilasciata dal Responsabile Ufficio Commercio previa acquisizione dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti a mezzo conferenza di servizi. Prescrizioni in ordine alla tipologia costruttiva del chiosco possono essere dettate dal Regolamento Edilizio.

L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale, rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone.

#### **Art. 7 - Autorizzazione di un punto di vendita non esclusivo**

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile Ufficio Commercio, nel rispetto dei criteri generali determinati dalla Giunta Comunale.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente.

Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla L. 108/99.

I soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione se hanno presentato domanda di autorizzazione, nell'ambito dei criteri regionali e delle scelte del presente piano di localizzazione.

I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo

all'esercizio di:

- rivendita di generi di monopolio;
- rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
- attività di somministrazione di sole bevande (bar);
- strutture di media e grande struttura di vendita o centro commerciale con superficie pari o superiore a 700 mq;
- negozi con prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq;
- vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma;
- la tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o riviste);
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 8 - Autorizzazione stagionale**

Le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

Il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione, e dovrà corrispondere a quello in cui il maggiore flusso dell'utenza determina un rialzo sensibile della domanda di generi editoriali.

#### **Art. 9 - Vendita su aree pubbliche**

La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.

L'attività di vendita deve essere svolta in modo itinerante con periodo di sosta-vendita inferiore ai 5 minuti e a distanza da un'altra rivendita non inferiore a quella prevista dal presente piano.

Con apposita ordinanza, per motivi viabilistici o di particolare tutela ambientale, è possibile individuare:

- aree pubbliche in cui l'attività di vendita itinerante non può essere esercitata;
- aree pubbliche in cui non può essere svolta l'attività di strillonaggio;

- giornate e le aree pubbliche in cui può essere svolta attività di vendita di quotidiani e periodici in occasione di fiere, mercati e pubbliche manifestazioni.

#### **Art. 10 - Distributori automatici**

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata ed a una distanza rispettosa della disposizione di cui al successivo articolo 15.

#### **Art. 11 - Vendita senza autorizzazione**

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui al presente piano.

#### **Art. 12 - Esposizione dell'autorizzazione**

Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della comunicazione.

I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale.

I venditori a porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione. Detta disposizione si applica anche per le vendite ambulanti di cui ai punti b) ed e) dell'articolo 11 del presente piano.

A richiesta i predetti atti dovranno, essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

### **CAPO III - NORME D'ATTUAZIONE**

#### **Art. 13 - Norme sanitarie ed urbanistiche**

Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitarie ed urbanistico-edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali.

In particolare:

- a) il locale o chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;
- b) l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudizio al regolare flusso del traffico.

Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

#### **Art. 14 - Esercizio della vendita**

L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

- b) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- c) giornali e riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5). Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per un analogo periodo, all'esercizio commerciale ricadente nel raggio di m. 50 che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria, nel rispetto della distanza minima con altro esercizio esistente.

Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

#### **Art. 15 - Distanze minime**

Dovendo corrispondere a garantire una rispettosa concorrenza commerciale che non generi confusione nell'utenza, viene disposta una distanza minima tra esercizi esclusivi o non esclusivi, come localizzati dal presente piano, di m. 100.

Detta disposizione è da osservarsi in ogni caso in cui il presente piano ne faccia richiamo.

#### **Art. 16 - Subingresso**

Il trasferimento della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo allegato al presente piano, dando dimostrazione dell'effettivo trapasso dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti soggettivi.

Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.

In caso di subentro mortis causa, il presunto erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta, salvo proroga concessa dal Responsabile Ufficio Commercio.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il Comune di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente piano.

E' in ogni caso escluso, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dall'attività commerciale, come pure il proseguimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in caso di cessazione o cambio dell'attività commerciale primaria.

#### **Art. 17 - Trasferimento**

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo nell'ambito del territorio comunale e sue zone differenziate ha priorità rispetto al rilascio di un nuovo punto di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo.

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere compatibile con la localizzazione ed essere osservante della distanza minima di cui al presente piano.

Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente piano e sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

A seguito del trasferimento il Responsabile Ufficio Commercio procederà ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione dell'esercizio.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.

In caso di manutenzione o ristrutturazione dell'esercizio, ovvero in altri casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del titolare dell'esercizio o del chiosco, il Funzionario Responsabile può concedere l'autorizzazione al trasferimento temporaneo dell'attività commerciale in altro locale o su altro suolo pubblico o area privata ad uso pubblico nel rispetto della distanza minima con altra rivendita esistente.

L'autorizzazione temporanea può avere durata superiore all'anno nel caso di demolizione e di forza maggiore ed è valida sino al riadattamento dello stabile nel caso di ristrutturazione e al completamento dei lavori di pubblica utilità nel caso di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico.

### **Art. 18 - Ampliamento**

L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere compatibile con le dimensioni e rapporti di superficie come indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'articolo 4) del presente piano di localizzazione.

L'ampliamento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente piano e sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande di ampliamento dei punti di vendita sono accolte nel rispetto dei limiti massimi comunali di superficie di vendita previsti per i negozi di vicinato e le medie strutture di vendita.

L'ampliamento di chioschi posizionati su area pubblica o area privata ad uso pubblico è ammesso in osservanza alla normativa comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione aree pubbliche.

### **Art. 19 - Cessazione**

La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici.

### **Art. 20 - Orari di vendita**

Il Consiglio Comunale, richiamata la propria competenza nell'individuare criteri utili al coordinamento degli orari dei vari esercizi commerciali e di servizio di pubblica utilità, dispone che la distribuzione dei quotidiani e periodici deve essere garantita in armonia con il vigente accordo nazionale sulla vendita di giornali.

Agli esercizi autorizzati alla vendita di altri prodotti, per detta attività distributiva, si applicano le disposizioni sugli orari di vendita previsti per le attività commerciali.

## CAPO IV - PIANIFICAZIONE

### **Art. 21 - Metodologia d'indagine**

Il metodo più indicato per ottenere dei risultati soddisfacenti è quello pragmatico, basato sulla ricerca, ossia un'accurata verifica della situazione esistente nell'ambito territoriale, conseguentemente, la specificazione degli interventi in funzione agli obiettivi. Con questo tipo di analisi è possibile disaggregare la domanda per fasce d'utenza e soffermare l'attenzione non solo sugli aspetti quantitativi ma anche qualitativi, così come si può sezionare l'offerta individuando accanto ai risultati gestionali anche il modello di comportamento dell'utenza.

E' indubbio che la fase analitica si pone come momento congiunto di rilevazione e di riflessione, perché consente anche di motivare i fattori oggetto della ricerca.

### **Art. 22 - Criteri di elaborazione**

L'elaborazione segue gli indirizzi regionali perseguendo i medesimi obiettivi di pianificazione e utilizzando i seguenti criteri di elaborazione :

- suddivisione del territorio comunale in zone;
- valutazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio;
- valutazione delle comunicazioni in relazione alle infrastrutture esistenti;
- analisi della domanda e valutazione delle vendite del biennio precedente;
- rapporto ottimale tra popolazione e nuclei familiari residenti e punti di vendita;
- previsione di piano al fine di corrispondere il migliore servizio al consumatore.

### **Art. 23 - Suddivisione del territorio comunale**

Il territorio del comune si colloca nell'ambito ovest della provincia di Milano in posizione orografica pianeggiante ed è caratterizzato dal raggruppamento di due realtà abitative costituite dal nucleo di Marcallo e dal nucleo di Casone.

L'analisi del territorio presenta la caratteristica di una urbanizzazione storica nei singoli nuclei abitati con una crescita periferica sviluppatasi in forma residenziale e industriale.

Gli unici due esercizi presenti sul territorio si presentano concentrati solo all'interno del nucleo abitato di Marcallo una

situazione che evidenzia la carenza distributiva all'interno del nucleo abitato di Casone.

Con riferimento alla conformazione urbanizzata del territorio si individuano le seguenti zone di pianificazione:

#### **ZONA 1**

Territorio di Marcallo come indicato nell'allegata cartografia.  
Abitanti 4417 nuclei familiari 1720

#### **ZONA 2**

Territorio di Casone come indicato nell'allegata cartografia.  
Abitanti 950 nuclei familiari 381

#### **Art. 24 - Caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio**

Le zone come sopra individuate presentano le seguenti caratteristiche socio economiche:

##### **ZONA 1 - Marcallo**

L'aspetto urbanistico prevalente è quello residenziale, con strutture scolastiche di educazione materna - elementare e media.

L'unica presenza di centro culturale è assicurata dalla biblioteca comunale.

Si rileva la presenza di strutture religiose costituite dalla chiesa dei S.S. Nazario e Celso e dai due oratori maschile e femminile.

Le strutture sportive presenti sono quelle fornite dall'Oratorio e dalla Palestra Comunale.

La zona è interessata dalla presenza del Municipio, dell'ufficio postale, dalla massima presenza dei negozi operanti sul territorio, da due banche, da diverse agenzie di terziario ed assicurative nonché da attività di artigianato di servizio.

Le attività industriali ed artigianali sono collocate in apposita zona posta a sud-ovest del territorio che risulta ancora con estesa superficie a destinazione agricola.

Il territorio è interessato dall'attraversamento da parte delle SP 31 da Magenta a Mesero e la SP 224 da S. Stefano Ticino a Boffalora Sopra Ticino. La restante rete viaria di penetrazione è di esclusiva concezione comunale.

Il territorio è parzialmente diviso dal tracciato dell'autostrada A4 Milano-Torino con relativo casello d'entrata (Boffalora) insito sul territorio di questo Comune. Non si rilevano altre grandi infrastrutture di collegamento e le comunicazioni con la stazione ferroviaria ubicata a Magenta o con l'aeroporto della Malpensa sono garantite da servizi Bus di linea extraurbana di interesse provinciale.

##### **ZONA 2 - Casone**

L'aspetto urbanistico prevalente è quello residenziale; l'unica struttura educativa presente e assicurata dall'asilo infantile ed il micro asilo nido.

Si rileva la presenza di strutture religiose costituite dalle chiese di S. Carlo e San Michele, oltre all'oratorio che rappresenta l'unico insediamento di strutture sportive.

La zona è interessata dalla presenza dell'ufficio postale, dal comando di polizia locale, da un decentramento degli uffici comunali, dalla presenza dei due negozi nonché da attività di artigianato di servizio.

Le attività industriali ed artigianali sono presenti in quantità marginale ed in posizione periferica del territorio che risulta ancora con estesa superficie a destinazione agricola.

Il collegamento con Marcallo e l'attraversamento dell'abitato è garantito da strade comunali.


Non si rilevano grandi infrastrutture di collegamento e le comunicazioni con la stazione ferroviaria ubicata a Magenta o con l'aeroporto della Malpensa sono garantite da servizi Bus di linea extraurbana di interesse provinciale.

#### **Art. 25 - Aspetto demografico**


Si prendono a riferimento gli ultimi dieci anni che sono quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio; infatti si evidenzia come dal 1997, dopo un calo anagrafico, la popolazione si è stabilizzata ad una crescita di pochi abitanti anno:

anno 1994	abitanti 5211	nuclei familiari 1893
anno 1995	abitanti 5282	nuclei familiari 1916
anno 1996	abitanti 5333	nuclei familiari 1938
anno 1997	abitanti 5321	nuclei familiari 1933
anno 1998	abitanti 5279	nuclei familiari 1940
anno 1999	abitanti 5203	nuclei familiari 1923
anno 2000	abitanti 5201	nuclei familiari 1980
anno 2001	abitanti 5216	nuclei familiari 1990
anno 2002	abitanti 5336	nuclei familiari 1979
anno 20	abitanti 5367	nuclei familiari 2101

**abitanti**



**famiglie**



La proiezione vede nel 2003 una crescita demografica del 5,68%. In ragione dell'incidenza dei nuovi insediamenti residenziali in fase di ultimazione si può ipotizzare una continuità di crescita in misura sicuramente di un ulteriore 5% arrivando entro 2 anni ad avere una popolazione di 10100 abitanti.

#### **Art. 26 - I punti di vendita**

L'attuale rete distributiva di quotidiani e periodici presenta i seguenti esercizi le cui caratteristiche dimensionali sono indicate nelle allegate schede individuali:

<b>Titolare</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo</b>
<b>AGOSTI COSTANTINA</b>	<b>VIA ROMA N. 25</b>	<b>MARCALLO</b>	<b>ESCLUSIVO</b>
<b>NON SOLO BAR DI SACCHI</b>			
<b>DANIELA &amp; C. SNC</b>	<b>PIAZZA ITALIA N. 26</b>	<b>MARCALLO</b>	<b>ESCLUSIVO</b>

La domanda presenta un'abitudine d'acquisto su base media rilevata per ogni rivendita e così articolata

<b>Tipo</b>	<b>lunedì</b>	<b>martedì</b>	<b>mercoledì</b>	<b>giovedì</b>	<b>venerdì</b>	<b>sabato</b>	<b>domenica</b>
Giornale quotidiano	105	105	107	100	87	105	117
Giornale sportivo	37	25	23	23	25	33	45
Riviste	17	30	60	57	45	53	15
Dispense tecniche	0	8	6	7	7	7	3

Questa si presenta caratterizzata da abitudini di consumo diversificate a seconda del prodotto offerto. Infatti per quanto attiene la domanda di quotidiani occorre rilevare che l'acquisto settimanale trova risposta nel territorio; ciò testimonia che l'utenza è rappresentata da una buona parte di persone che durante la settimana stazionano sul territorio.

L'acquisto dei giornali sportivi è caratterizzato dalla naturale correlazione con lo svolgimento degli eventi; lo dimostrano gli acquisti del lunedì e del sabato/domenica come informazione pre e post campionato di calcio ed altri eventi sportivi.

Diversamente si presenta l'acquisto di riviste e dispense tecniche. Infatti la domanda è soddisfatta a livello locale, ciò a testimoniare che l'utenza è formata dalla maggior parte di persone che lavorano o comunque stazionano all'interno del territorio durante la settimana ed acquistano in rispondenza alla pubblicazione settimanale o mensile del prodotto.

La rilevazione per rivendita, i cui dati vengono secretati per ragione di privacy, presenta un sistema distributivo caratterizzato da diverse quantità di quotidiani e periodici distribuiti nelle singole zone, ma con un trend settimanale della domanda pressoché uguale.

Un rilievo sicuramente non trascurabile riguarda l'azione esercitata dagli altri mezzi di informazione dove il rapporto di diffusione delle notizie è quotidiano e ripetuto in sintesi in diverse fasce giornaliere o settimanali.

E' stato accertato che la domanda non è mai esercitata singolarmente, ma è posta in abbinamento ad altri bisogni di consumo o di spostamento ciò a prediligere esercizi che si trovano ubicati sulle vie principali di movimento urbano, nonché nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di servizi d'interesse collettivo o di lavoro.

### **Art. 27 - Ipotesi di piano**

In osservanza ai criteri regionali il piano può prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a **punti 1,50**.

Nella valutazione dei suddetti rapporti concorrono tutti gli esercizi di vendita esclusivi e quelli non esclusivi nella seguente misura:

<b>Chioschi ed edicole fisse Non esclusivi ex legge 416/81</b>	<b><i>Sono conteggiati per singole unità</i></b>
<b>Rivendite di monopolio Distributori di carburanti Bar Librerie con superficie &gt; 120 mq Negozzi con vendita specialistica</b>	<b><i>Ogni cinque equivalgono ad un punto esclusivo</i></b>
<b>Punti di media distribuzione &gt; 700 mq Punti di grande distribuzione</b>	<b><i>Ogni tre equivalgono ad un punto esclusivo</i></b>

<b>Abitanti / punti vendita</b>	<i>Abitanti per punti vendita</i>	<i>Punti</i>
Territorio	2683	0,75
<b>Famiglie/punti vendita</b>	<i>Famiglie per punti vendita</i>	<i>Punti</i>
Territorio	2101	1

L'elaborazione degli indirizzi regionali evidenzia il seguente punteggio parziale:

	<b>Territorio</b>
<b>Abitanti</b>	<b>0,75</b>
<b>Famiglie</b>	<b>1</b>
<b>Punti parziali</b>	<b>1,75</b>

I dati emersi nel precedente quadro, ed in considerazione dei parametri previsti dagli indirizzi regionali, possono essere incrementati fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in presenza di particolari fenomeni di mobilità interessanti il territorio o parte di esso ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel comune, nell'ultimo biennio, abbia registrato un incremento superiore al 2% per i quotidiani ed al 4% per i periodici. In tal senso si riscontra il particolare interessamento del territorio da parte della nuova viabilità extraurbana della Malpensa che rilancerà alcune aree esterne all'abitato con particolare insediamenti di servizio.

## **Art. 28 - Pianificazione ed aggiornamento della dinamica del piano**

Considerando i punti determinati all'articolo precedente e tenendo conto del fenomeno viabilistico interessante il territorio si può determinare la seguente capacità di piano:

Zona	Esclusive	% incremento	Contingente esclusive
Marcallo	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>+0</b>
Casone	<b>0</b>	<b>=</b>	<b>+0</b>

L'indice di addensamento, arrotondato per eccesso) può prevedere la possibilità di una ulteriore rivendita esclusiva, tuttavia occorre considerare che esiste la necessità di pianificare anche le attività promiscue pertanto la scelta di pianificazione congela l'attivazione di un ulteriore punto di vendita esclusivo perseguendo il completamento del contingente mediante l'attivazione di punti di vendita non esclusivi.

I previsti nuovi cinque punti di vendita non esclusivi sono attivabili in ragione di un punto in Casone mentre i restanti punti possono essere attivati sul territorio purché in abbinamento ad impianti di servizio carburanti o altri servizi rivolti ad un'utenza extracomunale o ad eventuale completamento delle previsioni di PRG per l'asse viabilistico della Malpensa.

## **CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 - Sanzioni**

Qualora una rivendita venga esercitata, ampliata o trasferita senza comunicazione o autorizzazione del Funzionario Responsabile, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Funzionario responsabile può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Le violazioni al primo comma, dell'articolo 14, lettere a) e b) del presente piano, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

Le violazioni al primo comma, dell'articolo 14, lettere c) del presente piano, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000.

Le violazioni alle altre norme del presente piano, non diversamente sanzionate, amministrativamente da € 50 a € 500.

Per le violazioni di cui al presente piano l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione**

La revoca dell'autorizzazione, o la chiusura del negozio di vicinato, viene disposta dal Funzionario Responsabile qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione per i negozi di vicinato o entro un anno dalla decisione di rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita; tale termine è prorogabile dal Funzionario Responsabile valutato caso per caso i documentati motivi della richiesta di proroga;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale;

A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o chiusura del negozio di vicinato, l'attività distributiva di quotidiani e periodici deve cessare.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita, il Funzionario Responsabile ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell'esercizio non esclusivo.

### **Art. 31 - Validità ed informazione**

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici, sia esclusivi che non esclusivi, hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Dell'adozione del presente piano e di ogni ulteriore aggiornamento è data comunicazione alle associazioni degli editori e dei distributori ed alle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di approvazione.

In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.

### **Art. 32 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano di localizzazione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.

# Comune di Marcallo con Casone

Provincia di Milano



C.C. Numero 57 del 25/11/2004

COPIA

Codice Ente : 11022

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE  
RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI.**

L'anno duemilaquattro..... addi' venticinque.... del mese di novembre.....  
alle ore 21,00 in Marcallo con C ed in una sala del Palazzo Civico, previo  
esaurimento delle formalita' prescritte dalla Legge, si e' riunito il Consiglio  
Comunale in Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima Convocazione.....

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Presente		Presente
*-----*			
GARAVAGLIA MASSIMO.....	Si	GIUDICI ALESSANDRO.....	Si
OLIVARES MASSIMO.....	Si	GALLI VITTORINO.....	Si
CATTANEO TITO.....	Si	DURANTE SANDRA.....	No
FUSE' ERMANNO.....	Si	VALENTI ADELIO.....	No
VALENTI ROBERTO.....	Si	ROSSI ROBERTO.....	No
GARAVAGLIA ANGELO.....	Si	CHIODINI SERGIO.....	No
GARANZINI MARCO.....	Si	OLDANI MARIA TERESA.....	Si
SANTI PIERANGELA.....	Si	.....	
CAMPANA GIANLUCA.....	Si	.....	
VALENTI GIUSEPPE.....	Si	.....	
*-----*			

N.ro Presenti: 13

N.ro Assenti : 4

Assiste il Segretario Comunale Annachiara Affaitati..... il quale provvede alla  
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Massimo Garavaglia.....  
nella sua qualita' di Sindaco....., assume la presidenza e dichiara aperta la  
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N° 57 in data 25.11.2004

**OGGETTO: Approvazione Piano di localizzazione delle rivendite di quotidiani e periodici.**

L'Assessore al Commercio Ermanno Fusè propone al Consiglio Comunale la seguente deliberazione, adducendo le motivazioni di seguito riportate:

- l'art. 3 della Legge 108/1999 ha avviato il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica delegando il Governo alla emanazione di apposito decreto;
- l'art. 6 del D. Lgs. 170/2001 prevede che il Comune adotti un Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici in conformità agli indirizzi regionali;
- la Regione Lombardia ha emanato i propri indirizzi ex art. 6 D Lgs. 170/2001 con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 in data 10.07.2002;
- in esecuzione alle norme ed agli indirizzi di cui sopra, questo Comune ha provveduto alla predisposizione di uno schema di Piano di localizzazione, di cui la Giunta Comunale ha preso atto n° 105 in data 07.09.2004, procedendo quindi alla consultazione delle organizzazioni di categoria;
- a seguito delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria lo schema di Piano di localizzazione è stato integrato e modificato;
- lo schema di Piano di localizzazione modificato ed allegato alla presente proposta risulta conforme alle norme vigenti ed agli indirizzi regionali;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione dell'assessore Fusè e ritenutala degna di approvazione;

Vista la Legge n. 108/1999;

Visto il D. Lgs. 170/2001;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, 97,107 del D. Lgs. 267/2000, allegati all'originale del presente atto;

Con la seguente votazione:

n° 13 voti favorevoli su n° 13 consiglieri presenti al momento del voto;

**D E L I B E R A**

1. Di approvare il piano di localizzazione delle rivendite di quotidiani e periodici che si allega quale parte integrale del presente provvedimento;
2. Di dare mandato affinché il provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
3. Di inserire il Piano di localizzazione nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to Massimo Garavaglia

Il Segretario Comunale  
F.to Annachiara Affaitati

---

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/12/2004 (art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).

Marcallo con Casone, 01/12/2004

Il Segretario Comunale  
F.to Annachiara Affaitati

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Marcallo con Casone, 01/12/2004

Il Segretario Comunale  
Annachiara Affaitati



---

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, e' divenuta esecutiva il giorno 11/12/2004 per essere decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

Il Segretario Comunale  
F.to Annachiara Affaitati